



Ultimi Articoli

> Mario Deganello, Overturning della sentenza di proscioglimento e rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: ancora puntualizzazioni ad opera del giudice di legittimità

> Mario Deganello, "Cinquant'anni spesi invano": diritto all'aborto, Corte Suprema Federale USA e (dis)United States of America

> Messa alla prova e revoca/sospensione della patente: una questione di legittimità costituzionale

> Mario Deganello, Audiolesi e processo penale: richiami di "maniera" ed effettività "da conquistare"

> Analisi giuridica dei pericoli della Rete e possibili soluzioni

> Mario Deganello, "Codice rosso" o "allarme" rosso? L'"improvvida" tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

> La Cassazione su decadenza dalla responsabilità genitoriale e sindrome d'alienazione parentale

> Mario Deganello, Sex offenders e percorsi "riabilitativi": null'altro che il carcere?

> Vittimologia e Victim Support. Seminario – Roma, 5 marzo 2022: appunti della Dott.ssa Francesca Palleschi

> Mario Deganello, La posizione della vittima del reato nel processo penale (Seminario – Roma, 5 marzo 2022)

Categorie

> Vittimologia (4)

> Seminario 2022 (3)

> UE (2)

> Criminalistica (5)

> Criminologia (64)

> Cybercrime (8)

> Deontologia (3)

> Diritto Penale (62)

> Editoriale (9)

> Eventi (29)

> Genetica (5)

> Giurisprudenza (49)

> Intelligence (6)

> Investigazioni (41)

> Modelli (11)

> News (91)

> Normativa (36)

> Osservatorio (9)

> Procedura Penale (48)

> Psicologia (15)

> Sicurezza (12)

> Sociologia (6)

> Tavola Rotonda 2018 (6)



Mario Deganello, Overturning della sentenza di proscioglimento e rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: ancora puntualizzazioni ad opera del giudice di legittimità

Commento a Cass., V Sez. Penale, 4 ottobre 2022, n. 37459

Con la sentenza che ci occupa, ad esito di una verifica complessa e non sempre limpida giusta il profilo della trasparenza comunicativa, in parte dichiarando inammissibili i ricorsi (nello specifico quello del G.) in parte rigettandone i contenuti (in ordine ai co-imputati, tutti appartenenti alle Forze dell'Ordine), il giudice di legittimità riteneva, per quel di interesse, confermata la responsabilità degli istanti per il delitto di cui all'art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).

Molteplici le doglianze proposte, articolate in otto motivi di ricorso da parte del G., in cinque, in sei ed in tre motivi di ricorso, rispettivamente, ad opera dei tre co-protagonisti di detta agrogroglata vicenda. Di peculiare interesse, stante l'"occhiale" del processualpenalista, si rivela il motivo comune avanzato dai co-imputati, non solo e non tanto perché esso impegna i giudici di Cassazione per la maggior parte del *Ritenuto in diritto*, bensì soprattutto perché esso consente, all'organo di nomofilachia, di ripercorrere i tratti disciplinari dell'istituto di cui al titolo di questo contributo giungendo ad epilogo ad impostare ulteriori *caveat* a fronte di una problematica *actio finium regundorum*. Nel dettaglio, laonde per cui, si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al testo dell'art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p., giusta il quale, "[n]el caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale", proprio in quanto il giudice di seconde cure non si era motivato in quel verso (avendo prevalentemente riguardo all'esame reso in primo grado dagli imputati).

Nondimeno, prima di indagare i percorsi motivazionali che hanno consigliato gli Ermellini alle precisazioni di cui alla sentenza G., giova riflettere sugli antecedenti che hanno determinato l'innesto nel corpo dell'art. 603 c.p.p. dell'alinea da ultimo fatto presente (l'avverbio numerale *bis* è per vero indice di un'interpolazione successiva all'entrata in vigore del codice di rito penale del 1988/1989, dovuta alla L. 23 giugno 2017, n. 103, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*", la cosiddetta "riforma Orlando", dalle generalità dell'allora facente funzioni di Ministro della Giustizia) – nel mentre cautelando il lettore che si tratterà di una verifica ostica stante l'intreccio affannato di pronunzie giurisprudenziali e di aggiustamenti normativi non sempre meditatamente governati nel loro succedersi.

Tutto muove, *more solito* verrebbe da soggiungere, da un ormai risalente "arresto" del giudice dei diritti umani – D. v. Moldova (n. 1), terza Sezione Corte EDU, 5 luglio 2011 – in cui si giungeva, alla Repubblica ex-sovietica *de qua*, laddove si mirasse a condannare e, di riflesso, ad applicare una pena in grado di appello, con ciò dichiarando l'*overturning* dell'assoluzione resa in prime cure, di mandare ad effetto l'enunciato di cui all'art. 6 §1 CEDU (*Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali*) giusta il tenore del quale "[i]n the determination of ... any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair ... hearing ... by an independent and impartial tribunal established by law." E ciò in quanto, la Corte di Strasburgo; b) l'obbligo del giurista dall'appello, per ribaltare il proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d'ufficio, l'esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado; c) la configurazione della prima condanna in appello, in assenza di rinnovazione istruttoria, quale vizio di motivazione censurabile di fronte alla Corte di legittimità, in ragione del mancato rispetto del canone decisorio del superamento di ogni dubbio ragionevole, indipendentemente dal richiamo alla violazione della Convenzione europea" [in questo punto le Sezioni Unite sembrano discostarsi dall'insegnamento D. giacché, valorizzando il profilo del "superamento di ogni dubbio ragionevole" (v. art. 533, co. 1, c.p.p.), paiono volgersi a tutelare la presunzione di innocenza ex art. 6 §2 CEDU – per il nostro assetto cfr. la formula, non del tutto equivalente, di cui all'art. 27, co. 2, Cost. – in luogo del richiamo al *fair trial ex art.* 6 §1, da leggersi in combinato disposto con l'art. 6 §3, lett. *d*), emblema del diffusamente riconosciuto *right to confrontation* – di modo che il contraddittorio per la prova, da indeclinabile principio ispiratore dell'ordinamento, verrebbe depotenziato a metodo di formazione di quella]. Comune sia detto indirizzo appare ribadito, a "stretto giro di posta", da un ulteriore intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sezioni Unite, 19 gennaio 2017, P.), in relazione ad un appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa ad esito di giudizio abbreviato.

Rebus sic stantibus ci si sarebbe dunque atteso un, se non fulmineo, quantomeno prossimo *restyling* ad opera del legislatore. L'usuale inerzia al proposito manifestata da quest'ultimo determinava l'"investitura supplente" del comparto giurisprudenziale che, nella sua massima espressione (Cass. Sezioni Unite, 5 ottobre 2016, D.), enucleava le linee-guida per la rinnovazione dell'istruttoria in appello: "a) il valore di parametri esegnetici da riconoscere ai precetti della Convenzione europea dei diritti umani, come interpretati dalla Corte di Strasburgo; b) l'obbligo del giurista dall'appello, per ribaltare il proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d'ufficio, l'esame delle fonti di prova dichiarative ritenute decisive in primo grado; c) la configurazione della prima condanna in appello, in assenza di rinnovazione istruttoria, quale vizio di motivazione censurabile di fronte alla Corte di legittimità, in ragione del mancato rispetto del canone decisorio del superamento di ogni dubbio ragionevole, indipendentemente dal richiamo alla violazione della Convenzione europea" [in questo punto le Sezioni Unite sembrano discostarsi dall'insegnamento D. giacché, valorizzando il profilo del "superamento di ogni dubbio ragionevole" (v. art. 533, co. 1, c.p.p.), paiono volgersi a tutelare la presunzione di innocenza ex art. 6 §2 CEDU – per il nostro assetto cfr. la formula, non del tutto equivalente, di cui all'art. 27, co. 2, Cost. – in luogo del richiamo al *fair trial ex art.* 6 §1, da leggersi in combinato disposto con l'art. 6 §3, lett. *d*), emblema del diffusamente riconosciuto *right to confrontation* – di modo che il contraddittorio per la prova, da indeclinabile principio ispiratore dell'ordinamento, verrebbe depotenziato a metodo di formazione di quella]. Comune sia detto indirizzo appare ribadito, a "stretto giro di posta", da un ulteriore intervento delle Sezioni Unite (Cass. Sezioni Unite, 19 gennaio 2017, P.), in relazione ad un appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa ad esito di giudizio abbreviato.

È ormai tempo che si intervenga; ed il legislatore ciò fa, quasi "fuori tempo massimo" verrebbe impietosamente da chiosare, stante la L. 103/2017 summenzionata (in un "gioco pendolare invertito" stante cui la legge generale ed astratta "segue" il concreto *ordito* giurisprudenziale e non come usualmente accade, *rectius* dovrebbe accadere, viceversa). Di tal che il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale qualora il pubblico ministero appelli una sentenza di proscioglimento "*per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*" (ecco uno dei nodi esegnetici da "sciogliere"). In un equilibrio ritrovato, a seguito dell'interpolazione di cui al co. 3-*bis* dell'art. 603 c.p.p., l'incassante opera dei pratici ha contribuito a ri-stipulare il tratto defenitorio del *novum* di riferimento sia giusta l'angolo visuale soggettivo che giusta l'angolo visuale oggettivo.

Dal primo versante, allora, si è sottolineata la necessità della rinnovazione istruttoria finanche laddove si voglia riesaminare, in seconde cure, o un perito *e/o* un consulente tecnico a patto che costoro siano già stati ascoltati in primo grado e che il loro "sapere esperto" sia ritenuto "*decisivo*" onde riformare la sentenza impugnata nel senso di cui alla norma codicistica (Cass. Sezioni Unite, 28 gennaio 2019, n. 103, recante "in materia di "conversa", invece, nel verso che non grava nessun obbligo, sul giudice di appello, di rinnovare la "provvista" probatoria allorquando, a seguito di una condanna, si intenda optare per l'assoluzione (Cass. Sezioni Unite, 21 dicembre 2017, P.G. in c. T.). Difatti, mentre la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non traduce, in formula decisoria, la certezza dell'innocenza bensì solo il dubbio sulla medesima (*scil.*: colpevolezza) (cfr. art. 530, co. 2, c.p.p.) venendone, di riflesso, che "l'assoluzione dopo una condanna non deve superare alcun dubbio, perché è la condanna che deve intervenire al di là di ogni ragionevole dubbio, non certo l'assoluzione" (dal che è dato evincere, qualora ancora ve ne fosse bisogno di conferma, che le autentiche *rationes decidendi* a fondamento di tale manipolo giurisprudenziale stanno nella tutela della presunzione di innocenza e non nel pieno esplicarsi del *right to confrontation*). Comunque sia "il giudice di appello ... è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado". Quanto da ultimo precede, pur tuttavia, non esonera l'organo di secondo grado dal disporre la rinnovazione *de qua*: semplicemente ciò non rappresenterebbe una necessità bensì una opportunità da "coltivare" a mente del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 603 c.p.p. laddove il giudice così decida di motivarsi.

Sempre eleggendo a *focus* il così qualificato momento oggettivo, la riflessione di cui alla suprema Corte di legittimità ha delimitato la necessità della rinnovazione istruttoria facendo cenno alle sole "*prove decisive*" ovvero a quelle prove atte a "scardinare" l'esito proclamato di cui al giudizio di primo grado (nell'evenienza di specie la pronunzia assolutoria) – altrimenti detto, per così dire, "prove determinanti" che sotto-ordinano un nuovo epilogo decisorio. Nella trama così abbozzata si insinua prepotentemente l'"arresto" del giugno 2022 qui oggetto di commento puntualizzando una volta di più il significato da asserire a quanto *supra* virgolettato in corsivo ("*per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*"). Invero, "l'espressione utilizzata dal legislatore nella *per motivazioni* di cui al comma 3 *bis*, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non equivale ... alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria – che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali – ma semplicemente alla previsione di una nuova, *mirata*, (la sottolineatura è nostra) "assunzione di prove dichiarative ritenute ad appello *decisive*" ai fini dell'accertamento della responsabilità ...". Quindi è d'uopo ritenere che il giudice di appello "sia obbligato ad *assumere* nuovamente non tutte *le prove dichiarative*, ma solo quelle che, secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero, siano state oggetto di eronca valutazione da parte del giudice di primo grado e *vengano considerate decisive ai fini della scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"* (i corsivi sono nostri) – in altri termini non v'è obbligo veruno di disporre una rinnovazione generale ed incontrollata quest'ultima dovendosi concentrare in esclusiva sulla/e fonte/i le cui esternazioni siano oggetto di specifica doglianza ad opera del pubblico ministero. A tale rilevante barriera conoscitiva – ed ecco dove sta la "specificità" G. – "si associa quella ... che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono contestati, sebbene l'appellante chieda una diversa valutazione dei dati di contesto". Con il che "non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice".

Nella vicenda che ci occupa è avvenuto proprio ciò: a fronte della incontestabilità della "fededegnità" delle prove testimoniali, sia in primo grado che in appello, l'esercente la domanda di giustizia invocava, nel suo atto di gravame, una diversa interpretazione del tenore delle intercettazioni telefoniche e del combinarsi di esse con ulteriori dati di natura oggettiva avuto riguardo ai rapporti intrattenuti fra G. ed i co-imputati appartenenti alle Forze dell'Ordine. Nel dettaglio si controverteva della (e sulla) inattendibilità, ex art. 615-ter c.p.p., dei tre operativi della Polizia di Stato, negata in primo grado per difetto dell'elemento soggettivo e, invece, affermata in seconde cure, per avere costoro accertato *contra legem* dalla banca dati S.D.I. (Sistema di Indagine istituito presso il C.E.D. del Ministero dell'Interno) onde verificare la fondatezza di una richiesta proveniente dal G. – costui, messo sul "chi va là" dalla presenza sospetta di una autovettura parcheggiata nelle vicinanze del suo deposito di carburanti, per vero insistentemente domandava di accertarne la disponibilità nel timore che si trattasse di un'auto-civetta in dotazione alla Polizia di Stato ivi collocata onde indagare su sue diffuse attività illecite (l'imprenditore mistificava la realtà "adulterando" i fatti suggerendo che la sua richiesta, comunque "fuori luogo", fosse invece motivata dall'imminenza di un atto criminoso – in concreto, una rapina – presso il suo sito commerciale). Ebbene: posto che l'accesso allo S.D.I. può avvenire in esclusiva a fronte "della necessità di soddisfare esigenze di ordine pubblico o di sicurezza pubblica ovvero di prevenzione e repressione della criminalità", e ciò nella vicenda di specie non era punto accaduto, la prova dell'elemento soggettivo del reato, nondimeno, "può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intelletiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziare la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato". "Poziore" all'obiettivo di tale dimostrazione si rivelava, pur tuttavia, il flusso delle comunicazioni intercorrenti fra i "sospettati" come oggetto di summenzionata intercettazione: "vero è che la corte territoriale ha valorizzato anche il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia dagli imputati, ritenendole maggiormente attendibili rispetto a quelle rese in dibattimento, con cui il D., il C. ed il M." (i tre co-imputati a cui, a più riprese, si è fatto velato accenno) "avevano ritrattato quanto dichiarato nella fase delle indagini preliminari"; ma, "nonostante la valutazione della corte territoriale in questo caso attinga alla attendibilità di prove dichiarative, non si è in presenza di una violazione del principio fissato dall'art. 603 co. 3 *bis*, c.p.p., perché non si tratta di prove decisive, in quanto tali dichiarazioni attonano a profili l'accesso allo S.D.I. da parte degli imputati; i loro contatti con il G. già ampiamente dimostrati anche senza il contributo conoscitivo da tali prove fornite". Espresso in altri termini il vangelo in chiave unitaria della costitellazione indiziaria rimessa alla "provvista" dell'organo di *ius dicere* testimoniava di un ruolo tutto sommato marginale da riconoscersi alle tre prove dichiarative dal che il loro qualificarsi come "non decisive" ai fini dell'accertamento di responsabilità.

Tout c'est bien, sembrerebbe, ma una conferma ed un distinguo necessitano di imporsi. Al di là dell'esito proclamato – ribadiamo: la "non decisività" delle esternazioni dei tre poliziotti da cui l'inapplicabilità dell'art. 603, co. 3-ter c.p.p. – la sentenza G. merita apprezzamento per l'incisività della verifica effettuata. Alla luce di ciò appare pur tuttavia singolare che l'organo di nomofilachia non abbia enfatizzato, nel "pacchetto" di decisioni ne avrebbe corrisposto il proprio *modus procedendi*, un recente "arresto" della Corte EDU che ha autorvolmente ne avrebbe supportato il metodo. La vicenda è curiosa giacché, in un moto circolare inatteso, essa riconduce al signor D. il quale, con il suo ricorso al giudice dei diritti umani, aveva innescato la riflessione che ci sta occupando. Egli, preside di scuola media superiore, assolto in primo grado dall'accusa di avere ricevuto una tangente finalizzata all'immatricolazione facilitata di un ragazzo in quel plesso scolastico, veniva condannato in secondo grado, ad esito di una sola udienza, a prescindere dal riesame dei testimoni di accusa (un mero processo "sulle carte", altrimenti detto). "Forte" del *judgment* con cui la Corte di Strasburgo condannava lo Stato moldavo per violazione dell'art. 6 §1, il D. chiedeva la riapertura del processo ad epilogo del quale, nondimeno, veniva una volta di più ritenuto responsabile dell'addebito. La vicenda ha un *sequel*, laonde per cui – giustappunto, D. v. Moldova (n. 2), seconda Sezione Corte EDU, 10 novembre 2020 -, ancora una volta ad esito non "gratuito" dallo Stato convenuto nuovamente condannato per inosservanza del dettato convenzionale testè menzionato. Quasi agendo impropriamente da giudice di "quarta istanza" l'organo di *ius dicere* di specie – ma ciò, qui, non rileva – effettuava una verifica dettagliatissima sull'operato dei giudici nazionali assicurando la superficialità giacché non avevano posto in essere tutte le "misure positive necessarie" onde censurare la presenza dei dichiaranti in giudizio volgendolo, in luogo, alla mera lettura del pre-formato. Da ciò due corollari significativi: 1) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello non è un vuoto esercizio di stile, una *mockery of justice*, di tal che le seconde cure identificano in grado di appello tutti gli effetti, caratterizzati da oralità e immediatezza nell'assunzione della prova; 2) di tal che, *rebus sic stantibus*, la rinnovazione dibattimentale non potrà limitarsi ad una richiesta di conferma, o di disconoscimento, dei precedenti assunti dovendosi invero procedere a ri-sentire gli io-narranti *de quibus*. Ed in detto indirizzo sembrerebbe potersi annoverare finanche la sentenza G. grosso nodo della "non decisività" della prova *non obstante*.

Giusta un profilo contiguo la pronunzia annotata esalta, forse *ultra necessitate* una volta evocati i limiti di cui alle razionalizzazioni *ex post* (in fondo ogni apparato motivazionale ciò esprime), il valore "taumaturgico" della cosiddetta motivazione rafforzata ad opera del giudice di appello, motivazione "che si confronta con gli argomenti posti a sostegno della motivazione di assoluzione"; "questo perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati". Ciononostante, nella vicenda L., che ha funto da *trati d'union* fra lo Stato italiano e le problematiche connesse alla rinnovazione istruttoria in grado di appello, a fronte di quanto assumeva il Governo nazionale nelle proprie osservazioni ovvero che "la corte di appello non si [era] limitata a riesaminare l'attendibilità dei testimoni procedendo ad una semplice lettura del contenuto delle loro dichiarazioni, ma (aveva) effettuato un esame critico e approfondito della struttura della motivazione della sentenza resa dal tribunale ...", la Corte EDU, al paragrafo 45, chiosa con fermezza che "non vede in che modo tale circostanza" (*id est*, il tribunale approfondito della motivazione) "potesse dispensare il giudice di appello dal suo obbligo di sentire personalmente i testimoni le cui dichiarazioni, che si apprestava a interpretare in maniera sfavorevole per l'imputato e completamente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado, costituivano il principale elemento a carico".

Ora, al di là del fatto che il giudice dei diritti umani è giudice del fatto (perlomeno così esso assicura), di modo che queste enunciazioni di principio si stemperano alla luce delle risultanze del caso concreto, è qui che si annida la "frizione" fra giudici nazionali e giudici sovranazionali: la Corte di Strasburgo esige un *quid plus* rispetto a ciò che la nostra Corte di Cassazione è disposta ad accordare, in filigrana emergendo il vero nervo scoperto rappresentato dalle "torsioni interpretative" in ordine al significato da attribuire all'opaca formula "*per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*" in grado di appello. 603, co. 3-*bis*, c.p.p. Un'occasione importante per appianare il riscontro "dis-allineamento", a lungo andare foriero, forse, di esiziali screzi fra giurisdizioni, avrebbe potuto vedersi nel D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a rubrica "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" (la cosiddetta "riforma Cartabia", dalle generalità dell'allora facente funzioni di Ministro guardasigilli) – entrata in vigore, in *parte qua*, l'ormai prossimo 1° novembre 2022. L'art. 34, co. 1, lett. *j*), n. 1) di quell'articolo, intervenendo ciononostante sul testo dell'art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p., soggiunge, restandone invariato il "tessuto" originario, che è d'uopo disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, co. 5, e 441, co. 5" e ciò basti per quel che ci occupa. Ora appare palese che il *novum* sia stato definito in aderenza formale all'insegnamento D. e prolema nonché per ribadire, in ossequio a quanto riprodotto dalla Corte EDU, che la *ratio* ispiratrice di quella necessità di rinnovo tende a salvaguardare il compiuto esplicarsi del *right to confrontation* e non valori indeclinabili quali la presunzione di innocenza o di non colpevolezza, che dir si voglia – metodi e non principi, in estrema sintesi (con buona plausibilità per neutralizzare derive interpretative di cui, comunque, si trova diffuso spazio nei repertori giurisprudenziali).

Al postutto il vero punto dolente ovvero la sufficienza di un mero *reddo rationem* "rafforzato" onde giustificare il "capovolgimento" di prospettiva in appello, "*per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa*", finanche laddove ivi non si sia provveduto alla "ri-valutazione fisica" del/i dichiarante/i, "vaga" ancora alla ricerca di un autore [D. v. Moldova (n. 2) non ottiene ascolto, inopportuno: non lo è stato il Legislatore; con buona pace, allora, dell'art. 615-ter c.p.p.], si rimetta una volta di più all'elaborazione giurisprudenziale ... con facile profeta della certezza del diritto e dei valori "primi" dell'ordinamento processualpenalistico.

By Simone Ferriani | Ottobre 27th, 2022 | [Giurisprudenza](#), [News](#), [Procedura Penale](#)


Condividi questo articolo!



SCRIVICI

INSTAGRAM

ARTICOLI



> Mario Deganello, Overturning della sentenza di proscioglimento e rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello: ancora puntualizzazioni ad opera del giudice di legittimità

> Mario Deganello, "Cinquant'anni spesi invano": diritto all'aborto, Corte Suprema Federale USA e (dis)United States of America

> Messa alla prova e revoca/sospensione della patente: una questione di legittimità costituzionale

> Mario Deganello, Audiolesi e processo penale: richiami di "maniera" ed effettività "da conquistare"

> Analisi giuridica dei pericoli della Rete e possibili soluzioni

Load More

Segui su Instagram